

# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

U-AZ/16



presso il  
Ministero della Giustizia


Circ. n.818/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

28/10/2016 U-rsp/6252/2016

Ai Presidenti dei Consigli degli  
Ordini degli Ingegneri

Loro Sedi



Oggetto: Competenze professionali Architetti e Ingegneri civili sugli edifici vincolati – punto della situazione e iniziative del Consiglio Nazionale dopo le ultime sentenze - considerazioni

Cari Presidenti,

facendo seguito alle numerose informative trasmesse, con la presente si intende fare il punto sulla dibattuta questione delle competenze professionali in materia di interventi su beni di rilevante carattere storico e artistico (edifici vincolati), a seguito di contatti e della conseguente disponibilità, pervenuta di recente, dal Ministero competente ad affrontare il tema.

Al Ministro, quindi, è stato richiesto ufficialmente, un intervento chiarificatorio, con la nota che si allega.

Anticipando le motivazioni e conclusioni della presente nota, si è dell'avviso che – restando immutato l'attuale assetto normativo – la strada che con maggiore efficacia può consentire di vedere riconosciuti gli spazi di legittimazione degli Ingegneri civili nel particolare settore degli interventi sugli edifici soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") sia, allo stato, in attesa di auspicabili modifiche normative, la definizione ufficiale del complesso delle opere rientranti nel concetto di "parte tecnica", di cui meglio si riferirà appresso.

\*\*\*

Come noto, è da anni che singoli professionisti Ingegneri, assistiti dai rispettivi Ordini territoriali e con l'intervento *ad adiuvandum* in giudizio del CNI, rivendicano la possibilità di intervenire sugli edifici vincolati, sulla

via XX Settembre, 5  
00187 Roma, Italy  
tel. +39 06 6976701  
segreteria@cni-online.it  
segreteria@ingpec.eu  
www.tuttoingegnere.it

base della direttiva 85/384/CE, qualora in possesso di una formazione analoga a quella di architetto ai sensi della direttiva, pena altrimenti la violazione del **principio di discriminazione alla rovescia** (ai sensi della direttiva, a professionisti stranieri in possesso di una formazione analoga a quella di architetto sarebbe infatti consentito di operare in Italia sugli edifici vincolati, attività invece vietata agli Ingegneri civili italiani).

Nel 2013 c'era stata l'importante (e favorevole) **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea** (Quinta Sezione) **21 febbraio 2013**, emessa nella causa C-111/12, a seguito della richiesta di pronuncia in via pregiudiziale, promossa dal Consiglio di Stato in una controversia che ha visto contrapposte le rappresentanze degli Ingegneri e quelle degli Architetti, unitamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In questa sentenza, per la prima volta a livello comunitario, viene fissato il principio che – a certe condizioni - *gli Ingegneri civili che rispettano le condizioni fissate dalla direttiva Architettura e dalla sua disciplina transitoria possono intervenire sugli edifici vincolati*, alla stessa stregua degli Architetti (v., *amplius*, la circolare CNI 22/04/2014 n.362).

Bisogna però sottolineare che l'attuazione e concreta applicazione al caso specifico delle sentenze del giudice comunitario spettano ai giudici nazionali, chiamati ad attenersi ai vari *dicta* in esse contenuti.

E' così accaduto che – con una decisione inattesa e veramente discutibile in punto di diritto – la VI Sezione del **Consiglio di Stato**, dinanzi alla quale è stato riassunto il giudizio dopo la sentenza della Corte di Lussemburgo, con la **sentenza 9 gennaio 2014 n.21**, ha affermato che non sussiste una "discriminazione alla rovescia" in danno dell'Ingegnere italiano, nei confronti degli Ingegneri appartenenti ad un altro Paese dell'Unione Europea (v. sempre la circolare CNI n.362 citata).

A questo punto – essendo il Consiglio di Stato giudice di ultima istanza nelle controversie in cui è parte una Pubblica Amministrazione quale Autorità – restavano a disposizione ben poche strade e tra queste (v. ancora la circolare n.362/2014) il Prof. Avv. Nascimbene – consulente del Consiglio Nazionale ed esperto di diritto internazionale - suggeriva, in particolare, l'attivazione di un ricorso davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per censurare la violazione, da parte del giudice amministrativo, dei limiti alla sua giurisdizione<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ricorso che, per questioni di procedura, andava promosso *direttamente* dagli Ordini territoriali degli Ingegneri ricorrenti in primo grado, come poi è avvenuto. Si evidenzia che il CNI ha comunque partecipato alle relative spese legali, una volta giunta a conclusione la vicenda processuale.

Gli Ordini degli Ingegneri di Verona e Venezia – d'intesa con il Consiglio Nazionale – si facevano quindi parte attiva nell'instaurare il richiesto giudizio dinanzi alla Cassazione civile.

Purtroppo anche questo ennesimo tentativo – nonostante un Collegio difensivo composto da ben 5 legali, esperti della materia – non ha avuto buon esito e la **sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 febbraio 2016 n.3915** ha rigettato una per una tutte le rivendicazioni delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri.

Precisamente la Corte di Cassazione, S.U., nella decisione citata, ha affermato che :

"NESSUN RIFIUTO OD OMISSIONE DI GIURISDIZIONE E' DUNQUE RICONTRABILE NELLA SPECIE" (par.5) ; "NON APPARE, IN PARTICOLARE, RICONTRABILE IL DENUNCIATO VIZIO DI 'ABNORMITA' DELLA DECISIONE" (par.6) ; "NON E' NEPPURE CONFIGURABILE IL LAMENTATO ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE PER INVASIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI RISERVATA AL LEGISLATORE" (par.7) ; "PRIVA DI RILEVANZA, E QUINDI INAMMISSIBILE PER ASTRATTEZZA, SI APPALESA LA RICHIESTA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA FORMULATA DAI RICORRENTI" (par.8 della sentenza). Dunque "IL RICORSO E' RIGETTATO" e "LE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE, LIQUIDATE COME DA DISPOSITIVO, SEGUONO LA SOCCOMBENZA".

La Cassazione ha quindi **rigettato il ricorso** e condannato i ricorrenti (Ordine Ingegneri Verona e Ordine Ingegneri Venezia) in solido tra di loro, al rimborso delle spese processuali.

\*\*\*

Da notare che – come riportato nelle precedenti circolari sul tema – **è ancora pendente un ulteriore ricorso davanti al Consiglio di Stato** (RG n.3283/2012) sulla medesima tematica, in cui si sono costituiti l'Ordine degli Ingegneri di Verona ed il CNI *ad adiuvandum* e ci sarà pertanto un'altra pronuncia che potrebbe applicare diversamente (nel senso qui auspicato) la sentenza della Corte di Giustizia UE 21 febbraio 2013.

Sul fronte giudiziario maggiori soddisfazioni – negli ultimi tempi – si sono avute in quelle liti che hanno avuto come aspetto centrale la esatta delimitazione del concetto di "PARTE TECNICA".

Con le circolari CNI 20/05/2015 n.540 e 7/03/2016 n.690 sono state infatti trasmesse a tutti gli Ordini territoriali, rispettivamente, la sentenza TAR Lazio, 30/03/2015 n.4713 e le sentenze TAR Sicilia, Catania, 29/10/2015 n.2519 e TAR Emilia Romagna, Bologna, 13/01/2016 n.36, tutte favorevoli ai professionisti Ingegneri.

Queste pronunce del giudice amministrativo di primo grado, partendo dal presupposto che "non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto" giungono a riconoscere uno spazio di intervento alla figura professionale dell'Ingegnere – pur quando si discuta di edifici vincolati – allorchè si tratti o di lavori che sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico dell'edificio, oppure di lavorazioni che non incidono e non riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell'edificio.

Si evidenzia che tale novità è stata riconosciuta e fatta propria anche dalla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nella nota-circolare prot. 11927 del 20/06/2016, inviata a tutti i Funzionari Architetti (in allegato).

A quanto risulta, è la prima volta che una Soprintendenza del MIBACT si esprime a favore della categoria degli Ingegneri per gli interventi sui beni vincolati.

Attraverso una corretta definizione ed individuazione del concetto di "parte tecnica", di competenza dei professionisti Ingegneri, si può pertanto giungere a risultati soddisfacenti e di tutto rilievo nel percorso di riconoscimento del ruolo e della professionalità degli Ingegneri civili e ambientali.

\*\*\*

Proprio per questo il Consiglio Nazionale – per dare concreta attuazione al deliberato dell'Assemblea dei Presidenti del 30 aprile 2016 – ha attivamente partecipato al Gruppo di Lavoro "Mozione Edifici Vincolati", convocato al CNI il giorno 16 giugno 2016.

Del GdL "Mozione Edifici Vincolati", riunitosi il 16/6/2016, alla presenza del Presidente CNI, fanno parte, tra l'altro, il Presidente dell'Ordine di Livorno, il Presidente dell'Ordine di Lecce, il Presidente dell'Ordine di Modena, il Presidente dell'Ordine di Matera e l'Avv.

Ciammola dell'Ufficio Legale CNI che, in questi anni, ha seguito all'interno del Consiglio Nazionale la problematica.

Lo stesso giorno, una delegazione del CNI, composta dal Presidente e da rappresentanti del GdL, si è recato presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per un incontro programmato con il Capo di Gabinetto, dott. Giampaolo D'Andrea, a cui è stato consegnato un appunto sul ruolo degli Ingegneri in rapporto agli edifici vincolati, comprensivo di scheda sul concetto di "parte tecnica".

In detto incontro ufficioso si è cercato di sensibilizzare il Ministero competente sugli ostacoli che le Soprintendenze pongono all'attività professionale degli Ingegneri, a volte operando una non corretta applicazione dell'art.52 RD n.2537/1925 e si è richiesto al Ministero di avere una preliminare disponibilità a considerare le richieste svolte.

Solo di recente si è avuto riscontro per cui è stata trasmessa ufficialmente al Ministero dei Beni Culturali la nota che si allega.

\*\*\*

In conclusione, il Consiglio Nazionale – in questi anni – ha messo in campo plurime e diversificate strategie per tutelare e difendere i professionisti Ingegneri che operano nel settore dei beni culturali.

Sul versante dei ricorsi, ci si è trovati di fronte ad un atteggiamento di chiusura e ad interpretazioni riduttive da parte dei Giudici nazionali chiamati a giudicare gli effetti della cd "discriminazione alla rovescia".

Risultati positivi e soddisfacenti si stanno avendo, invece, come si è visto, in quelle controversie in cui oggetto centrale di discussione è l'esatta estensione del concetto di "parte tecnica" ex art.52 RD n.2537/1925.

Sul versante politico, vi è stata una intensificazione dei rapporti con le Autorità di governo interessate, in particolare con il MIBACT e col Parlamento.

Ma è comunque necessario che gli Ordini territoriali degli Ingegneri contribuiscano a questo percorso, vigilando sul territorio e affiancando con ogni mezzo (diffide ai Comuni, appelli ai parlamentari, ricorsi giurisdizionali in difesa degli iscritti) l'azione del Consiglio Nazionale. Allo scopo, si invitano tutti gli Ordini provinciali interessati ad inviare proposte, suggerimenti e documenti tecnici, che possano essere di ausilio in


particolare sul tema della determinazione della "parte tecnica" consentita, senza dubbio, agli Ingegneri.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- 1) Cassazione civile, Sezioni Unite, 29/02/2016 n.3915;
- 2) Nota-circolare Soprintendenza Belle Arti di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. 11927 del 20/06/2016;
- 3) Nota CNI per il Capo di Gabinetto del MIBACT del 24/10/2016 (+ schema tecnico allegato).

MC1210Circ